

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1522)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della  
Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1978  
(V. Stampato n. 2472)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(STAMMATI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

**e col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 dicembre 1978*

Autorizzazione della spesa per l'esecuzione di opere paravalanghe sulle pendici montane nella zona del valico di confine nazionale in comune di Brennero in provincia di Bolzano

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'esecuzione, a cura e totale carico dello Stato, di opere paravalanghe sulle pendici montane in prossimità del valico di confine nazionale in comune di Brennero a sal-

vanguardia dell'impianto doganale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e degli abitati, e di opere di difesa dalla caduta di valanghe mediante deviazione in galleria della linea ferroviaria Verona-Brennero tra le progressive 228,400 e 229,202 in comune di Brennero, è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni.

L'approvazione dei progetti per l'esecuzione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

I progetti relativi alle opere di che trattasi devono ottenere il nulla osta del comandante militare territoriale competente.

#### Art. 2.

Il provveditore alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige ha facoltà di stipulare apposita convenzione con la provincia autonoma di Bolzano per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione di parte o di tutti i lavori di cui all'articolo 1 ferma restando ai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici la direzione dei lavori. Nella convenzione è prevista la somma da riconoscersi alla provincia a titolo di rimborso spese.

All'esecuzione dei lavori di costruzione delle deviazioni in galleria della linea ferroviaria Verona-Brennero tra i chilometri 238,400 e 229,202 provvede direttamente l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

#### Art. 3.

La somma di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno 1978, di lire 4.500 milioni nell'anno 1979 e di lire 3.000 milioni nell'anno 1980 e nello stato di previsione del Ministero del tesoro —

per essere assegnata all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato — in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1978 e di lire 2.000 milioni nell'anno 1979.

Art. 4.

All'onere di lire 2.500 milioni e di lire 6.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1978 e 1979 si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.